

XXII.

SEDUTA DI GIOVEDI' 25 OTTOBRE 1973

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **SPAGNOLI**

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,10.

PRESIDENTE. Come la Commissione ricorda, nella seduta del 18 ottobre scorso è stato approvato il numero 43 dell'articolo 2.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Prima che si prosegua l'esame, vorrei rilevare che il gruppo comunista ha presentato molti emendamenti, alcuni dei quali di una certa importanza. Ritengo che sarebbe opportuno dare al relatore ed al rappresentante del Governo un certo tempo per esaminare tali emendamenti e mi riservo pertanto di pregare gli onorevoli colleghi di accantonare l'esame di alcune disposizioni, mentre nulla osta all'immediata approvazione di quei punti sui quali non sono stati presentati emendamenti.

PRESIDENTE. Alcuni dei numeri che stiamo per esaminare potranno, a mio avviso, essere approvati senza difficoltà, perché gli emendamenti relativi non sono di grande momento. Valuteremo comunque l'opportunità, per ciascun numero dell'articolo 2, udito il parere del relatore e del Governo, di un accantonamento.

Passiamo allora al numero 44. Ne do lettura:

« 44) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio: garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Sono favorevole all'approvazione di questa norma.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare e non essendo stati presentati emendamenti, pongo in votazione il numero 44 dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 45) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti che già sono stati oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Sono favorevole anche all'accoglimento del numero 45.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione il numero 45.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 46) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti ».

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Sono del parere che sia meglio accantonare l'esame di questo numero e dei relativi emendamenti per permettere ai colleghi ed al Governo un approfondito esame di questi ultimi.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito).

(Così rimane stabilito).

Do lettura del numero successivo:

« 47) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Proponerei di accantonare anche l'esame di questo numero per lo stesso motivo esposto in riferimento al precedente.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del numero successivo, al quale non sono stati presentati emendamenti, e che pertanto porrò direttamente in votazione:

« 48) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione ».

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio degli atti di istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato ».

Gli onorevoli Gianfilippo Benedetti, Cocchia, Perantuono, Cittadini e Accreman hanno presentato il seguente emendamento:

Sopprimerlo.

ACCREMAN. Onorevole Presidente, il gruppo comunista ha deciso di ritirare lo emendamento soppressivo dell'intero numero 49.

PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Perantuono ha presentato il seguente emendamento:

Sostituirlo con il seguente:

« 49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio della istruzione, il giudice istrut-

tore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio e nel contraddittorio tra pubblico ministero ed imputato, una proroga della custodia in carcere fino al termine massimo previsto nel n. 47; se non vi provvede, o decorso il termine della proroga se richiesto, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato; previsione che, nel caso di giudizio immediato, decorsi quattro mesi dall'inizio della detenzione senza che il dibattimento si sia concluso, l'imputato sia automaticamente scarcerato, salvo provvedimento del tribunale che, per comprovati motivi e nel contraddittorio tra pubblico ministero e imputato, decida una proroga ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Prima che questo emendamento venga illustrato, vorrei proporre di accantonare anche il numero 49 dell'articolo 2.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del numero successivo:

« 50) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Propongo di accantonare anche questo numero, per consentire ai colleghi un approfondimento della materia trattata.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del numero successivo:

« 51) immediatezza e concentrazione del dibattimento ».

Poiché non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 52) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento e possibilità che la funzione di pubblico

ministero presso il pretore sia esercitata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto ».

Gli onorevoli Gianfilippo Benedetti, Coccia, Perantuono e Cittadini hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire la parola « possibilità » con l'altra « previsione ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. L'emendamento da noi presentato non ha bisogno di illustrazione. Qui si ritorna all'antico problema delle funzioni del pubblico ministero nel processo pretorile, problema che deve essere risolto nel senso di demandare - nella fase dibattimentale - le relative funzioni al procuratore della Repubblica.

L'espressione contenuta nel testo del progetto di legge di delega non ci sembra rispondere pienamente a questa esigenza; pensiamo invece che con l'espressione da noi proposta non ci sia possibilità di soluzione alternativa.

Ci auguriamo che l'emendamento venga accettato anche perché ha dietro le spalle una elaborazione dottrinale e pratica che ne rende quanto mai opportuno l'accoglimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Stefanelli ha presentato il seguente emendamento: *Aggiungere, dopo le parole « giudice istruttore nello stesso procedimento », le seguenti « o di giudice che ha deciso sull'impugnativa del pubblico ministero avverso la sentenza istruttoria di proscioglimento ».*

STEFANELLI. Questo emendamento non fa che riproporre il concetto che è stato recepito dalla Corte di cassazione, in ordine alla incompatibilità di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento.

Mi pare che il numero 52 debba essere modificato in relazione a tale incompatibilità sostanziale e formale.

ACCREMAN. Il gruppo comunista ritiene che la previsione di come debba funzionare il processo penale, anche in pretura, debba essere contenuta in questa legge. La legge sull'ordinamento giudiziario stabilirà i modi organici in cui il magistrato deve adempiere al suo ruolo; ma che in pretura ci debba essere un ufficio del pubblico ministero, staccato da quello del ma-

gistrato giudicante, è una regola elementare che deve essere applicata fin da questa legge.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Pur rendendomi conto della portata dell'emendamento presentato dal collega Gianfilippo Benedetti, per effetto del quale si vuole sostituire alla parola « possibilità » l'altra « previsione », e pur condividendo ciò che egli ha detto in riferimento all'esercizio delle funzioni del pubblico ministero, ho delle perplessità, in quanto si potrebbe creare una situazione anomala, non caratterizzata da idonee garanzie.

Ritengo che organizzare l'ufficio del pubblico ministero sia un problema che dovrebbe essere risolto nell'ambito della riforma generale dell'ordinamento giudiziario. Se non vado errato questa discussione si fece nel corso della passata legislatura e si inserì il termine « possibilità » proprio per stimolare il legislatore, in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario, a formulare queste previsioni concrete.

Per concludere, vorrei pregare l'onorevole Gianfilippo Benedetti di ritirare il proprio emendamento, alla luce delle considerazioni testé svolte. Accetto invece lo emendamento presentato dal collega Stefanelli.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. Il Governo concorda con quanto espresso dal relatore.

Volevo soltanto far rilevare agli onorevoli colleghi che la parola « possibilità » lascia del tutto impregiudicato il problema del giudice unico, che è una delle questioni più difficili e complesse dell'ordinamento giudiziario, e per il quale non sappiamo con certezza quale potrà essere, in un domani, la decisione da prendere. Al momento non sappiamo quale sarà la natura e la struttura del futuro ordinamento giudiziario dal punto di vista della composizione dei collegi; ma ammettendo che permanga la situazione attuale, l'emendamento così proposto sarebbe di assai ardua e difficile attuazione.

Per questi motivi e siccome mi pare che prevalga fra le due tesi quella secondo cui l'emendamento Benedetti Gianfilippo non attiene alla procedura ma all'ordinamento, e dal momento che in questa sede stiamo trattando un progetto di legge di delega per la procedura penale, sarei favorevole al suo accantonamento.

Comunque, se dovessi esprimere un giudizio dovrei dire di essere nettamente contrario all'emendamento presentato dall'onorevole Benedetti Gianfilippo, e, viceversa, favorevole all'emendamento del collega Stefanelli, anche perché rientra nello spirito del disegno di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il numero 52 con i relativi emendamenti è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del numero successivo:

« 53) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale ».

L'onorevole Gianfilippo Benedetti ha presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole « nella fase dibattimentale ».

BENEDETTI GIANFILIPPO. Indubbiamente il problema del pubblico ministero (e quindi delle funzioni che egli è chiamato a svolgere nel processo) riguarda sia l'ordinamento giudiziario sia il sistema processuale. Ecco perché pensiamo che un primo avvio alla soluzione del problema possa essere dato anche nella discussione del disegno di legge di delega per la riforma del codice di procedura penale, in attesa che la materia dell'ordinamento giudiziario - come tante volte è stato detto e come i passati Governi si sono impegnati a fare - possa essere organicamente riordinata.

Ora, rileviamo che il numero 53 prevede che le incidenze gerarchiche nell'esercizio della funzione di accusa siano eliminate nella fase dibattimentale. Se fosse vero che la sede più opportuna per la trattazione della materia è quella della riforma dell'ordinamento giudiziario, non si comprenderebbe perché si sia pervenuti ad una formula di compromesso, costituita dalla eliminazione dell'incidenza gerarchica nella sola fase dibattimentale.

Il punto essenziale è quello della natura della funzione del pubblico ministero, soprattutto alla luce del dettato costituzionale. Noi stiamo tentando di articolare un processo nel quale il pubblico ministero svolga un ruolo dinamico, ma soprattutto si caratterizzi come organo di accusa non più titolare di quei poteri inquisitori che sono

relaggio di un passato ormai condannato da una vasta corrente di pensiero.

In questa situazione, l'incidenza gerarchica si giustifica molto male ed è difficilmente compatibile non soltanto con la norma costituzionale, ma anche con la nuova dimensione che si vuole dare al processo e al pubblico ministero, inserito nella struttura processuale come organo di accusa e di richiesta.

A questo punto, veramente, non comprendiamo per quale motivo la previsione contenuta nel numero 53 possa dispiegarsi nella sua interezza nella fase dibattimentale e non nelle fasi precedenti.

Questo emendamento affronta un problema politico di notevole interesse. Potrei richiamare tanti e tanti casi in cui il principio dell'incidenza gerarchica ha inciso negativamente, sollevando anche atteggiamenti fortemente critici nella pubblica opinione, ed ha inciso - attraverso quei momenti di inerzia processuale degli uffici del pubblico ministero dei quali abbiamo discusso in sede di esame di un emendamento del collega Accreman ad uno dei precedenti numeri - sulla possibilità che l'azione penale non venga esercitata. Tale possibilità aveva ispirato la presentazione dell'emendamento, tendente a consentire l'esercizio dell'azione penale anche attraverso il giudice istruttore.

Nella passata legislatura si discusse a lungo - con emendamenti presentati dalla nostra parte - sulla possibilità di esercizio dell'azione penale popolare, da inserire nell'ambito dell'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero: tale problema ha avuto notevole rilevanza sul terreno di scelte processuali più vicine alla tematica della lotta politica in corso. È certo però che, proponendo questo emendamento, noi pensiamo di dare un contributo alla soluzione del problema per la parte in cui esso può e deve essere risolto anche in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario. Ecco perché pensiamo che la soppressione della espressione finale « nella fase dibattimentale » risponda a questa esigenza, presentandoci un pubblico ministero dalla fisionomia e dal carattere nuovi, aderenti strettamente alla previsione della Costituzione.

LOSPINOSO SEVERINI, Relatore. Esprimo parere contrario a questo emendamento, che investe il grosso problema della natura delle funzioni del pubblico ministero e dell'organizzazione degli uffici relativi. A mio

avviso, le osservazioni del collega Gianfilippo Benedetti, che vorrebbe estendere la portata del numero 53 escludendo la gerarchia anche nella fase preliminare del processo, non sono giustificate. Io ritengo, infatti, che con il sistema che abbiamo instaurato la funzione del pubblico ministero emerga nella sua fondamentale portata nel dibattimento. Per quanto invece concerne le fasi precedenti, abbiamo ridotto al massimo i poteri di questo magistrato, e quindi, mentre ritengo giustificato lo svincolo del pubblico ministero dall'incidenza gerarchica nella fase dibattimentale, nella quale egli diventa attore, sia pure in posizione di parità con la difesa (ad esempio, nel processo che viene immediatamente portato a dibattimento, senza indagini preliminari da parte del giudice istruttore, il pubblico ministero deve acquisire, per il suo convincimento, le prove e quindi in quel momento egli deve essere libero di esprimere il proprio giudizio), non mi sembra invece giustificato svincolare il pubblico ministero dall'incidenza gerarchica nella fase dibattimentale, in cui la sua funzione è limitata. E tutto ciò proprio sulla base del sistema che abbiamo adottato, a parte l'ulteriore sviluppo del tema in sede di riforma dell'ordinamento giudiziario.

PENNACCHINI, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. In questa sede è stato fatto riferimento ripetutamente ai dibattiti sull'argomento svoltisi nella passata legislatura. Ma occorre considerare che proprio questi dibattiti hanno portato all'adozione del testo che figura nel progetto di legge governativo, che reca una previsione sulla quale tutte le parti politiche si trovano d'accordo. In altri termini, non vi è dubbio che l'eliminazione del principio dell'incidenza gerarchica nella fase dibattimentale debba essere accettata: infatti, ci troviamo di fronte, in quel caso, ad un processo ben individuato, nel quale il pubblico ministero non può sottrarsi all'esercizio di una determinata attività se non vuole incorrere in precise sanzioni.

Diverso è invece il caso dell'attività svolta dal magistrato al di fuori del dibattimento. Ma io vorrei dire che il problema non è questo: il problema è molto più ampio e importante. Esso deve essere individuato — come ha detto il relatore — nella natura delle funzioni del pubblico ministero, nella sua responsabilizzazione. Questo vastissimo tema ha sollevato le teo-

rie più disparate, ma i problemi che esso comporta non sono mai stati risolti.

Ora, non introdurre il principio dell'incidenza gerarchica, cioè rinunciare alla funzione attuale di un pubblico ministero inteso come ufficio unico e quindi con un vertice che comanda, significherebbe porre questo magistrato nelle condizioni di poter fare ciò che vuole, cioè, al limite, significherebbe porre le basi perché egli non eserciti più l'azione penale e sia in apertissimo contrasto con il dettato della Costituzione. Ecco perché non credo che la questione possa essere risolta con una dizione siffatta, prescindendo da qualsiasi decisione sulla natura della funzione del pubblico ministero.

Allo stato attuale, non posso assolutamente accettare questo emendamento, il quale è sostanzialmente incostituzionale: esso non avrebbe invece questo carattere se il problema della fisionomia e delle funzioni del pubblico ministero fosse già stato risolto. Ma questo problema non è stato da noi definito, anche perché non siamo concordi circa le soluzioni da adottare al riguardo.

Non mi pare sia il caso di riaprire la discussione della scorsa legislatura anche perché non ritengo che si possa approdare a risultati diversi. Ecco perché non possiamo mettere in votazione, in questo momento, un punto così importante, che domani potrebbe avere ripercussioni su tutta la struttura del processo.

SABBATINI. A nome del gruppo democristiano, chiedo l'accantonamento dell'esame del numero 53.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni può rimanere stabilito il numero 53 è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del numero successivo, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 54) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

L'onorevole Spagnoli ha presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 54, aggiungere il seguente:

« 54-bis) valutazione da parte del giudice, in relazione alle esigenze della difesa e dell'accusa, del rifiuto dei pubblici ufficiali, dei pubblici impiegati e degli incaricati di pubblico servizio di rendere testimonianza o di esibire atti e documenti perché contenenti segreto dello Stato; assunzione della prova, con le opportune cautele, da parte del giudice quando ritiene infondato il rifiuto ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Propongo di accantonarlo.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può restare stabilito che l'emendamento Spagnoli, aggiuntivo di un numero 54-bis, è accantonato.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del numero successivo, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 55) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate ».

Poiché nessuno chiede di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 56) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame ».

Gli onorevoli Stefanelli, Gianfilippo Benedetti e Coccia hanno presentato i seguenti emendamenti:

Dopo le parole: « esame diretto dell'imputato » aggiungere le seguenti: « della persona offesa, del denunziante »;

Dopo le parole: « domande dirette all'imputato », aggiungere le seguenti: « alla persona offesa e al denunziante ».

STEFANELLI. Non esistono dubbi sulla fondatezza degli emendamenti presentati. La Corte costituzionale si è pronunciata più volte in ordine alla illegittimità delle norme che autorizzano il giudice dibattimentale a svolgere il processo in assenza della parte offesa; costituisce inoltre ragione di nullità della fase dibattimentale del processo la mancanza di notificazione alla parte lesa.

Per quanto riguarda il denunziante, vorrei sottoporre alla Commissione una serie di considerazioni.

Una considerazione di carattere generale si riferisce all'opportunità di prevedere la presenza al processo del denunziante, stante il fatto che costui - nel riferire sulla commissione di un reato - assume delle precise responsabilità e quindi può e deve essere presente al dibattimento; naturalmente non è detto che il denunziante possa rendere testimonianza, in quanto può trattarsi di un denunziante estraneo ad una visione diretta dei fatti, che solo indirettamente abbia appreso delle notizie in ordine al processo che va a celebrarsi.

Considerazioni più specifiche riguardano la necessità della presenza del denunziante nei processi penali che si celebrano in relazione alla violazione delle leggi poste a tutela dei diritti dei lavoratori. Praticamente sappiamo tutti che questi procedimenti vengono svolti in sede dibattimentale in assenza di testimoni, perché è quasi sempre il sindacato a sollevare il caso, e il sindacato è estraneo al fatto in sé e per sé. Ma l'esclusione della presenza del sindacato nel dibattito in sede penale è in contrasto con quanto previsto dallo statuto dei lavoratori per la sede civile: in tale sede il sindacato assume la titolarità dell'azione civile a tutela della libertà sindacale e politica; lo statuto dei lavoratori riconosce, cioè, al sindacato la presenza diretta e non mediata nel processo civile. Per di più lo statuto dei lavoratori riconosce ai delegati sindacali una serie di diritti in ordine alla tutela della salute sul posto di lavoro.

Per questi motivi entrambi gli emendamenti sono indirizzati a garantire il principio del contraddittorio e ad assicurare una oculata ricerca della verità prevedendo la presenza al processo di tutti coloro che

possono esservi interessati direttamente o indirettamente.

SABBATINI. Le considerazioni fatte dal collega Stefanelli hanno una loro validità per quanto riguarda l'opportunità e la necessità che in sede di dibattimento siano presenti e interrogate in modo pieno, e con esame diretto, le persone offese.

Ritengo comunque, sempre in considerazione del fatto che stiamo elaborando una legge di delega, che il termine « testimoni » debba ritenersi comprensivo anche delle persone offese e del denunciante, nel senso che costoro rientrano fra coloro che verranno ascoltati.

ACCREMAN. Fino ad oggi non è stato così; ecco il perché degli emendamenti.

SABBATINI. Se possiamo qui chiarire che nel termine suindicato debbono ritenersi comprese anche le persone offese e il denunciante si potrebbe evitare la votazione degli emendamenti.

MUSOTTO. Molte delle osservazioni che sono state formulate sono sicuramente fondate; vorrei tuttavia far rilevare che il numero 56, nel testo al nostro esame, non esclude che si possa sentire la parte offesa.

STEFANELLI. Vorrei richiamarmi ad una situazione di fatto esistente nelle nostre preture e nei nostri tribunali e che ha conseguenze negative in relazione all'accertamento della verità. Nei procedimenti connessi a rapporti di lavoro subordinato, nel novanta per cento dei casi non vengono escussi coloro che sono interessati alla controversia stessa. Inoltre, per quanto attiene alla parte offesa è dovuta intervenire la Corte costituzionale per prescrivere esplicitamente la citazione della stessa, in quanto per consuetudine essa non veniva escussa.

ACCREMAN. A me pare che l'osservazione formulata dal collega Stefanelli sia fondata in quanto, tecnicamente, quando si parla di testimone, non si può dire che questo termine inglobi anche la parte offesa e il denunciante. Tanto è vero che l'obbligo di citare al processo la parte offesa la Corte costituzionale lo ha sancito proprio per dare alla parte stessa la possibilità di far valere i suoi diritti; inoltre è evidente la

utilità, per il processo, che sia ascoltata la parte offesa. Quante volte in un processo si è interrogata la parte offesa, anche se non testimone del fatto, per definire la contestazione di una accusa. Si pensi a tutti i casi in cui una parte offesa, che non è testimone di fatti, fa intervenire testimoni da essa indicati e il magistrato e le parti hanno interesse a capire se la denuncia mossa dalla parte offesa nuova da criteri giusti oppure no.

Quanto al denunciante, bisogna intendersi sul termine; infatti denunciante è colui che riporta la *notitia criminis* al pubblico ministero.

Per concludere, ritengo che per il raggiungimento degli scopi del processo siano necessari gli emendamenti presentati dal collega Stefanelli, in quanto il giudice e le parti hanno il diritto di spaziare nella loro indagine anche sul comportamento e la volontà della parte offesa.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Ritengo che si debba individuare qual è la materia che è regolata dal numero 56. A nostro avviso questo numero regola le modalità secondo le quali deve avvenire l'esame delle persone che partecipano al processo.

Il problema che solleva l'onorevole Stefanelli è a monte: egli vuole chiarire quali parti debbano intervenire nel processo. Ma non sembra che a tale scopo questa sia la sede migliore, in quanto con il numero 56 si vuole soltanto stabilire l'interrogatorio incrociato delle parti che intervengono al processo stesso; ed è chiaro che fra le parti determinanti, ai fini del giudizio che il magistrato deve emettere, sono gli imputati e i testimoni, cioè coloro che assumono la responsabilità, attraverso il giuramento, in ordine a ciò che dicono e riferiscono.

Ritengo, per concludere, che gli emendamenti presentati siano ultronei rispetto al numero 56 sia per la sede della materia, sia, principalmente, perché sono dell'idea che nella dizione « testimoni » siano inglobati anche tutti coloro che devono riferire sui fatti che sono oggetto del processo.

Fatta questa precisazione, credo che gli emendamenti possano essere ritirati, anche perché questa non mi sembra la sede opportuna per il loro esame.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. La previsione

recata dagli emendamenti Stefanelli non mi pare sia in armonia con le esigenze di snellezza e celerità del processo da tutti riconosciute. La norma proposta dal Governo reca la dizione « esame diretto » e quindi io ritengo che inserendo queste altre categorie di persone non faremmo altro che appesantire lo svolgimento del processo. Ma, a mio giudizio, l'osservazione più pertinente è quella svolta dal relatore: il numero 56 regola l'interrogatorio incrociato delle parti. Ora, quest'ultimo è giustificato solo nei confronti di coloro che siano stati presenti, partecipi dei fatti che hanno dato luogo al processo, e cioè degli imputati e dei testimoni. Per cui, se la parte offesa e il denunziante sono chiamati a testimoniare, il problema non si pone. Se invece essi non hanno la qualità di testimoni, l'esame incrociato — che in tal caso si riferirebbe alla ricostruzione di fatti cui essi non hanno partecipato — non si giustifica. Costoro possono essere ascoltati (e su tale eventualità io posso anche essere d'accordo), ma non ritengo invece opportuno inserire la dizione proposta dagli emendamenti Stefanelli in questa sede.

ACCREMAN. Ella allora ipotizza che durante il dibattimento possa aver luogo anche una audizione diversa dall'esame diretto: mi sembra che si tratti di un elemento...

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ho precisato che l'esame diretto deve limitarsi soltanto a coloro che siano stati partecipi ai fatti che hanno dato luogo al processo penale: se costoro hanno la qualità di testimoni il problema non si pone, l'esame incrociato non ha fondamento.

PRESIDENTE. La questione si potrebbe risolvere anche in questo modo: se la fase del dibattimento è accusatoria, ognuna delle parti dovrebbe indicare i testimoni che ritiene di dover ascoltare. L'indicazione potrebbe esser fatta anche nei confronti della parte offesa e del denunziante, che in tal modo assumerebbero la qualità di testimoni.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. In sede di esame diretto, il materiale probatorio è già stato fornito dalle parti al giudice, al pubblico ministero e alla difesa: se quest'ultima ritiene di dover convocare la

persona offesa, questa si tramuta automaticamente in testimone.

STEFANELLI. In seguito a queste precisazioni ritiro i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo quindi in votazione il numero 56, nel testo del disegno di legge, di cui in precedenza ho dato lettura.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« 57) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico ».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione del numero 57.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione il numero 57 dell'articolo 2.

(È approvato).

Do lettura del numero successivo:

« 58) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al n. 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; facoltà del giudice di disporre anche di ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti ».

Desidero a questo punto chiedere al relatore dei chiarimenti, anche per valutare l'opportunità di proporre degli emendamenti. Vorrei cioè sapere, poiché il testo del disegno di legge non è esplicito al riguardo, quali siano i documenti che costituiscono il fascicolo di ufficio, cioè i documenti che sono trasmessi al presidente del tribunale, e se esista un tale fascicolo.

Questa mia richiesta di chiarimento è motivata dal fatto che il numero 58 è collegato alle norme che disciplinano la struttura del processo. Dalla lettura di tali di-

sposizioni, infatti, potrebbe dedursi, nel momento in cui si prevede l'esibizione degli atti compiuti sulla base di quanto stabilito nel numero 39, che il presidente del tribunale non debba avere sul suo tavolo alcun atto, salvo l'ordinanza di rinvio a giudizio.

Questa norma, a mio avviso, merita di essere meglio definita, in quanto, in caso contrario, il legislatore delegato potrebbe incorrere in una serie di equivoci. Ed è proprio in relazione al chiarimento che il relatore potrà dare in merito, che potremo valutare l'opportunità di proporre un emendamento tendente a precisare espressamente la situazione in cui il presidente del tribunale viene a trovarsi all'inizio del dibattimento. Questa norma, inoltre, influisce anche sul tipo di dibattimento che andiamo ad instaurare, sull'atteggiamento che le parti debbono assumere ed anche sulle letture consentite nel dibattimento.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. A mio avviso il numero 39 prevede alcune attività che si possono compiere davanti al giudice istruttore, comprese le prove testimoniali; però le attività poi specificate sono i sequestri, le perquisizioni, le ricognizioni...

PRESIDENTE. Bisogna tener presente che l'ultima parte del numero 39 contiene la menzione degli atti istruttori, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato. Poiché quindi il numero 58 si richiama al numero 39, ritengo che la questione debba essere meglio precisata.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Il punto che maggiormente ci interessa è il numero 36, perché il numero 39 prevede soltanto una facoltà di intervento delle parti che operano nel processo. Il numero 36, invece, nel testo approvato nella seduta del 18 ottobre scorso, così recita: «36) compimento da parte del giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, di atti di istruzione limitati comunque agli accertamenti generici, agli atti non rinviabili al dibattimento ed all'assunzione delle prove il cui esito possa condurre all'immediato proscioglimento dell'imputato».

Il numero 58 prevede, nella prima parte, la possibilità di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti generici

(e su questo siamo d'accordo): è la seconda parte del numero 58 che potrebbe far sorgere dei dubbi.

ACCREMAN. Vorrei chiedere un chiarimento al relatore. Quando il fascicolo passa dal pubblico ministero al giudice istruttore, quest'ultimo per le sue valutazioni deve sapere quali atti generici o specifici ha compiuto il pubblico ministero.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Non lo deve sapere. Il pubblico ministero deve soltanto compilare il capo di accusa, quindi il giudice istruttore è libero nelle sue valutazioni.

ACCREMAN. Ma il giudice istruttore, per decidere se andare direttamente a giudizio o compiere, eventualmente, altri atti, se non ha gli atti che il pubblico ministero ha fatto in istruttoria, su che cosa decide?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Nel contraddittorio delle parti il giudice istruttore si rende conto della situazione: non si tratta di un fatto automatico. Egli è pienamente libero di fare le sue valutazioni. Nel contraddittorio è implicito che emergano i dati necessari alla valutazione del giudice istruttore.

Chiedo comunque che l'esame del numero 58 venga accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può restare stabilito l'accantonamento del numero 58.

(Così rimane stabilito).

Gli onorevoli Gianfilippo Benedetti, Coccia, Cittadini e Perantuono hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 58 aggiungere il seguente:

«58-bis) istituzione delle corti di assise per i due gradi di merito, composte da nove giurati e da due magistrati togati, di cui uno presidente; previsione che i giurati siano prescelti mediante sorteggio da liste di cittadini di età non inferiore a ventuno anni e che godano i diritti civili e politici; previsione del diritto delle parti di ricusare sino a cinque giurati».

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Chiedo che l'esame di questo emendamento venga accantonato.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito l'accantonamento dell'esame dell'emendamento Benedetti Gianfilippo ed altri, recante l'aggiunta di un numero 58-bis.

(Così rimane stabilito).

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Considerando che è prossimo un periodo di alcuni giorni di festività, sarebbe opportuno sollecitare la presentazione degli emendamenti su tutta la restante materia, in modo

che alla ripresa dei nostri lavori si possa avere una visione globale della situazione.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito di rinviare il seguito dell'esame del disegno di legge ad altra seduta, con l'invito a presentare entro l'8 novembre gli emendamenti sui rimanenti numeri dell'articolo 2.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,40.